

*Nota esplicativa su
implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE relativa al miele¹*

Questa nota contiene l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudica le eventuali decisioni della Corte di Giustizia, solo organo competente nel pronunciarsi con decisioni giuridicamente vincolanti sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie

Nota introduttiva:

La direttiva del Consiglio 2001/110/CE relativa al miele ha l'obiettivo di fornire la più completa informazione in relazione alla qualità e all'origine geografica del miele. Definisce il prodotto che può essere commercializzato con il nome di "miele" stabilendo un certo numero di criteri relativi alla sua composizione che devono essere rispettati. Le principali varietà di miele sono definite in base alla loro origine botanica o in base al metodo di produzione e/o presentazione.

La Direttiva è entrata in vigore il 1 agosto 2003; proibisce la commercializzazione dei prodotti che al 1 agosto 2004 non siano conformi (ad eccezione di quelli etichettati prima di tale data).

Dalla pubblicazione di questa Direttiva, la Commissione hanno ricevuto un gran numero di domande circa la sua interpretazione e proposte di emendamento, per lo più in relazione alle denominazioni di vendita di certi mieli. Si è quindi reso opportuno elaborare una nota esplicativa che renda più semplice per gli Stati membri e per gli operatori la comprensione delle diverse disposizioni previste dalla direttiva.

I - La designazione di vendita "Miele liquido svedese con extra fruttosio per la cottura" è conforme alla direttiva?

All'articolo 2, punto 1 della Direttiva 2001/110/CE (direttiva "miele"), il termine "miele" viene riservato al prodotto come definito al punto 1 dell'Allegato I, ed è utilizzato nel commercio per indicare quel prodotto.

Il punto 2 dell'Allegato II della Direttiva sul miele prevede che il miele sia quando commercializzato come tale e sia quando utilizzato in un prodotto qualsiasi destinato al consumo umano, non deve essere addizionato di alcuna aggiunta di prodotti alimentari, inclusi gli additivi alimentari.

L'aggiunta di aromi naturali o artificiali come di zuccheri estranei è chiaramente contraria alle disposizioni della direttiva "miele" il cui obiettivo è di proteggerlo nella sua commercializzazione. **La denominazione "miele" non può apparire sull'etichetta di alimenti a cui siano stati aggiunti prodotti alimentari, inclusi gli additivi alimentari. La designazione di "miele con extra fruttosio" non può essere, pertanto, accettata.**

II - In quali condizioni si può utilizzare il termine "miele" nella denominazioni di un alimento composto? E' obbligatorio indicare la percentuale di miele in un alimento composto?

L'articolo 2, punto 3 della Direttiva 2001/110/CE prevede espressamente che in alimenti composti si possa utilizzare il miele ad uso industriale. In tal caso, la direttiva stabilisce che si possa usare la denominazione "miele" nel nome dell'alimento composto ("al miele" o "con miele") al posto di "miele ad uso industriale", purché questa denominazione venga usata nella lista degli ingredienti. Si possono per esempio commercializzare "nocciole al miele", "frutta con del miele", ecc.

L'articolo 2, punto 1 della Direttiva 2001/110/CE prevede che si possa utilizzare il termine "miele" solo per il prodotto definito nell'Allegato I. **Dove esiste, pertanto, il rischio di confondere il consumatore, la denominazione di vendita non deve utilizzare il termine miele come parte di un nome composto (per esempio, '...miele', 'miele...', '...miele...') se il prodotto non è completamente conforme ai requisiti della Direttiva, come per esempio nel caso di una miscela di sciroppo di glucosio e miele. In questi casi si deve usare la dicitura "con miele".**

Oltre alle prescrizioni speciali contenute nella Direttiva sul miele, è importante notare che secondo l'articolo 7 della Direttiva 2000/13/CE, dove il miele è un ingrediente di un prodotto composto, **si deve indicare la quantità usata, ove:**

- il termine miele “compaia nella denominazione di vendita o venga normalmente associato con la denominazione di vendita dal consumatore”;
- il termine miele venga “posto in rilievo sull'etichetta con termini o con una rappresentazione grafica”;
- il miele quale ingrediente “sia essenziale per la caratterizzazione del prodotto alimentare e per distinguerlo da prodotti con cui potrebbe essere confuso a causa del suo nome o del suo aspetto”.

D'altra parte, secondo l'articolo 7, paragrafo 3, punto a), l'indicazione della quantità (di miele utilizzato in un prodotto composto) non è obbligatoria se il miele viene “usato in piccola quantità al fine di aromatizzare”.

III - La denominazione “miele millefiori” e “miele di tutti i fiori” può essere usata come denominazione commerciale in completamento della denominazione legale di vendita?

La Direttiva 2001/110/CE prevede fra le principali varietà di miele in base alla loro origine botanica il “miele di fiori o miele di nettare” e lo definisce come “miele ottenuto dal nettare di piante” (Allegato I, punto 2.a, i)). La denominazione legale di vendita prevista dalla Direttiva non permette di sostituire “miele di fiori” con “miele di tutti i fiori” né con “miele millefiori”.

L'articolo 2, punto 2, b) prevede che le denominazioni di vendita “possano essere integrate con indicazioni relative all'origine floreale o vegetale, se il prodotto proviene interamente o essenzialmente dalla origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche”. Dal momento che le denominazioni francesi non fanno riferimento ad una particolare specie botanica, al caso non si applica questa eccezione.

In aggiunta alle regole specifiche sull'etichettatura del miele secondo la Direttiva 2001/110/CE, si applicano le regole generali sull'etichettatura alimentare stabilite dalla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I termini “millefiori” e “tutti i fiori” possono pertanto essere aggiunti sull'etichetta in una posizione diversa dalla denominazione di vendita purché si rispettino gli interessi dei consumatori come da Direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura degli alimenti. Visto che tali denominazioni si associano per i consumatori con l'idea di un ambiente unico e multifloresale e non con quella di un miele ottenuto principalmente da miscele di mieli monofloresali (colza, girasole, ecc.), questo tipo di assemblaggi di mieli non può di conseguenza riportare queste denominazioni. In altre parole, i fiori e le piante devono condividere lo stesso periodo di fioritura e la stessa origine geografica.

IV - L'etichetta può essere riferita a più di un'origine floreale o vegetale?

L'articolo 2, punto 2, b) della Direttiva 2001/110/CE stabilisce che, eccetto per il miele filtrato e per il miele a uso industriale, le denominazioni indicate nell'Allegato I possono essere integrate da indicazioni che si riferiscono a “un'origine floreale o vegetale, se il prodotto deriva interamente o principalmente dall'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche”

Di norma le espressioni “interamente” e “principalmente” si riferiscono ai mieli monofloresali. Il termine “principalmente” deve essere interpretato come più restrittivo di “in maniera predominante” e va inteso come “quasi del tutto”. E' raro, in effetti, che un miele monofloresale contenga dei pollini per il 100% della stessa origine botanica e per questo si consente una certa tolleranza grazie al termine “essenzialmente”.

Al fine di rispettare le disposizioni dell'articolo 2, punto 2, b), primo trattino, e in particolare il rispetto delle caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche, il miele in questione può soltanto essere mescolato con un altro miele monofloresale della stessa origine botanica. Qualsiasi altro tipo di miscelazione o di diluizione non permetterebbe di garantire il rispetto di queste caratteristiche e non potrà pertanto impiegare una indicazione monofloresale.

La doppia indicazione floreale e/o vegetale può essere utilizzata a condizione che i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica (esempio – miele di fruttiferi e di tarassaco). Ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa e il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate. Come nel caso dell'indicazione monofloresale, il miele deve avere caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene.

Allorché i fiori o i vegetali indicati non hanno lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e la stessa origine geografica, si può indicare la duplice origine floreale e/o vegetale duplice/multipla a condizione che si rispettino le disposizioni dell'articolo 2, punto 2, b), primo trattino, e che il termine “miscela” appaia chiaramente nell'etichetta. Quest'ultima indicazione è indispensabile in questo caso in

quanto il miele viene definito nell'Allegato I alla Direttiva 2001/110/CE come "una sostanza naturale prodotta dalle api". **La percezione che il consumatore ha del miele è in genere quella di un prodotto "non lavorato" dall'uomo e derivato da un ambiente unico.** Una volta che due mieli monofloreali vengono mescolati dall'uomo e che la miscela risultante non potrebbe esistere naturalmente a causa dei diversi periodi di produzione del nettare e delle diverse aree geografiche, il consumatore deve sapere che il prodotto è una "miscela" ove la denominazione è integrata con informazioni relative alla sua origine floreale o vegetale.

V - In relazione all'indicazione dell'origine del miele in etichetta, si può utilizzare il nome di una regione di produzione di uno Stato membro o di un paese terzo al posto del nome del paese o dei paesi di origine?

L'articolo 2, punto 4, a) della Direttiva 2001/110/CE prevede che "il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto siano indicati sull'etichetta".

L'articolo 2, punto b) della Direttiva 2001/110/CE prevede anche che il nome "miele" (escluso il miele filtrato e il miele ad uso industriale) possa essere completato da indicazioni relative all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata".

L'indicazione del Paese è pertanto obbligatoria, poiché l'origine regionale o territoriale può essere menzionata soltanto come completamento dell'informazione. Questo perché una regione nota in uno Stato membro o in un'altra parte del mondo non è necessariamente nota in altri Stati membri.

VI - Le denominazioni d'origine del miele nel caso di "miscela di miele" previste dall'articolo 2, punto 4, a) possono essere rimpiazzate da "mieli da..."?

Di principio, ciascuno dei paesi di cui una parte del miele miscelato è originario deve essere menzionato in etichetta. E' comunque possibile indicare anche soltanto "miscela di mieli originari della U.e.", "miscela di mieli non originari della U.e.", o "miscela di mieli originari e non originari della U.e."

Conformemente all'articolo 2, punto 4, b) le denominazioni cui si fa riferimento al punto a) sono considerate come indicazioni ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2000/13/CE. Sono pertanto denominazioni obbligatorie.

L'informazione circa il fatto che il miele è una miscela proveniente da diversi Paesi è essenziale per il consumatore. Visto lo stretto legame fra la qualità del miele e la sua origine e in considerazione che è indispensabile assicurare su questi punti un'informazione esauriente al fine di evitare di ingannare il consumatore circa la qualità del prodotto, la Direttiva non autorizza la sostituzione dei termini "miscela" con "mieli da" nei casi in cui ciò sostituisca la lista dei paesi di origine.

VII - La direttiva prevede che le varie indicazioni occupino una posizione particolare sull'etichetta?

L'articolo 2, punto 2, a) stabilisce espressamente che nel caso di miele ad uso industriale debbano apparire sull'etichetta a stretto contatto con il nome del prodotto le parole "destinato alla sola cottura".

Relativamente alle altre indicazioni obbligatorie, l'articolo 2, punto 4, b) prevede egualmente che l'indicazione di origine e soprattutto le menzioni previste al punto a) debbano comparire in etichetta conformemente alle disposizioni della Direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura dei generi alimentari e in particolare gli articoli 13, 14, 16 e 17. Costituiscono dunque parte delle indicazioni obbligatorie.

Tenuto conto delle disposizioni previste dall'articolo 13 della Direttiva 2000/13/CE, quando il miele è preconfezionato, tutte le indicazioni obbligatorie (in particolare l'origine) secondo la direttiva speciale sul miele e quella generale sull'etichettatura devono apparire sulla "pre-confezione" o su un'etichetta associata (o solamente sui documenti commerciali quando il miele è destinato a collettività per esservi utilizzato nelle preparazioni).

Le indicazioni obbligatorie devono essere "facilmente comprensibili e collocate in una posizione chiara ed in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili". Inoltre "non devono in alcun modo essere nascoste, oscurate o interrotte da qualsivoglia altre indicazioni o immagini".

Le informazioni che devono obbligatoriamente apparire secondo questi requisiti nel caso del miele sono le seguenti:

Indicazioni obbligatorie secondo Direttiva 2000/13/CE:

- la denominazione di vendita,
- la quantità netta,
- la data di consumo preferenziale,
- le condizioni particolari di conservazione e utilizzo,
- la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o confezionatore o del venditore con sede nella comunità.

Indicazioni obbligatorie secondo Direttiva 2001/110/CE:

- "destinato alla sola cottura" per il miele a uso industriale,
- il paese o i paesi nel/nei quale/i il miele è stato raccolto.

VIII - Quali criteri specifici di qualità possono integrare la denominazione miele?

L'articolo 2, punto 2, b) della Direttiva 2001/110/CE dispone che, salvo per il miele filtrato e miele ad uso industriale, le denominazioni indicate nell'Allegato I possano essere completate da informazioni relative a "criteri specifici di qualità".

Poiché la Direttiva non dà una definizione più precisa di questi specifici criteri di qualità, un chiarimento è utile.

In primo luogo, bisogna chiarire che tutto il "miele" non filtrato e non ad uso industriale, purché conforme ai requisiti definiti da questa Direttiva, può presentare queste indicazioni aggiuntive. Questi specifici criteri di qualità non sono pertanto esclusivamente riservati a mieli commercializzati con le denominazioni di qualità ufficiali (tipo DOP, IGP).

Non è in pratica possibile, né opportuno, stabilire una lista esaustiva dei criteri specifici di qualità ma questi rientrano nella Direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura e presentazione di generi alimentari in particolare all'articolo 2.

Queste indicazioni aggiuntive non devono in alcun modo essere di natura tale da indurre in errore l'acquirente, in particolare "sull'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, l'origine o provenienza, metodo di lavorazione o produzione" o "attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede" e "suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche speciali, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche". Per esempio indicazioni come "miele al 100%" e "miele di api" non sarebbero accettabili in quanto "tutto il miele possiede tali caratteristiche.

Le menzioni complementari utilizzate devono egualmente essere verificabili.

Possono essere utilizzate, per esempio, menzioni relative alla consistenza, al periodo di raccolta ("miele estivo", "miele primaverile"), al metodo di preparazione ("miele non pastorizzato", "miele non scaldato", e altri precisi criteri analitici purché siano più restrittivi rispetto a quanto elencato nell'Allegato II della Direttiva), o delle caratteristiche fisico-chimiche, organolettiche (sapore e aroma) e caratteristiche microscopiche.

IX - In caso di miscele di mieli di origini diverse è necessaria una quantità minima per ciascuna origine per potersi riferire all'articolo 2, punto 4, a) della Direttiva 2001/110/CE?

Dal momento che la Direttiva 2001/110/CE non contiene disposizioni particolari, è necessario far riferimento alle disposizioni d'ordine generale sull'etichettatura degli alimenti.

L'articolo 2 della Direttiva 2000/13/CE prevede che l'etichettatura non debba essere tale da ingannare l'acquirente in particolare per ciò che concerne le caratteristiche relative a "composizione, quantità, origine o provenienza...".

Ove si indichino sull'etichetta numerose origini (Paesi U.E. e non U.E.), la quantità di ciascuna non può essere infinitesima, altrimenti si indurrebbe in errore il consumatore.

X - Nel caso di miele ad uso industriale la denominazione "destinato alla sola cottura" che deve essere posta in prossimità immediata della denominazione del prodotto deve anche apparire sui contenitori all'ingrosso non destinati al consumatore finale?

L'articolo 2 della Direttiva 2001/110/CE è conforme all'applicazione della Direttiva 2000/13/CE e quanto previsto è, pertanto, inteso soltanto per la commercializzazione dei prodotti destinati ad essere forniti al consumatore finale nel loro stato naturale.

Pertanto l'indicazione delle parole "destinato esclusivamente alla cottura" è richiesta soltanto per il miele ad uso industriale venduto al consumatore finale.

La vendita all'ingrosso non destinata al consumatore finale è regolamentata dall'articolo 3 della Direttiva 2001/110/CE che stabilisce che i contenitori per l'ingrosso, gli imballaggi e la documentazione commerciale devono riportare la denominazione integrale del prodotto come indicato nell'Allegato I, punto 3, cioè "miele ad uso industriale". Le parole "destinato alla sola cottura" non sono invece richieste nel caso di contenitori per l'ingrosso che non sono venduti al consumatore finale.

XI - Il riferimento all'origine regionale, territoriale o topografica deve essere automaticamente collegato con un'area amministrativa geografica?

L'articolo 2, punto 2, b), secondo trattino, della Direttiva 2001/110/CE prevede che il nome del prodotto possa essere integrato da informazioni supplementari che riguardano "l'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dalla origine indicata". **Dal momento che le aree succitate non fanno riferimento a distretti amministrativi, non è essenziale che le origini indicate sull'etichetta siano aree amministrative.**

Relativamente all'origine territoriale o topografica, è per esempio possibile che un "miele di bosco" e un "miele di montagna" vengano commercializzati purché provengano da aree interamente e

rispettivamente a bosco o di montagna. Un miele prodotto in una zona a parco di un contesto urbanizzato non potrà essere denominato “miele di bosco”.

Nel caso di denominazioni topografiche, non è obbligatorio indicare il bosco o la montagna da cui il miele proviene. Se si rivendica, comunque, un’origine territoriale, bisogna indicare il nome del bosco o della catena montuosa.

La denominazione di “Miele di bosco” si riferisce, oltre all’aspetto topografico e territoriale, ad una fonte botanica. Pertanto, conformemente all’articolo 2, punto 2, b), primo trattino, deve anche possedere le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche di tale origine. In particolare, un miele di bosco deve consistere sostanzialmente di miele di melata.

*Traduzione del documento originale dall’inglese e dal francese e sottolineature (in grassetto)
a cura di Federica Zotti per U.N.A.A.P.I.*